



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 28 GENNAIO 2010

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 25 gennaio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Francesco Saverio | BONACCI | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero | TORALDO' | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco Marcello.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.16 a carico di:

Signor Dino STANCATO, già Presidente della F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D., per rispondere della violazione di cui all'art.1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art.22 comma 8 del medesimo C.G.S., per aver posto in essere comportamenti e azioni antiregolamentari.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.19 a carico di:

Signor Dino STANCATO, già Presidente della F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D., per rispondere della violazione di cui all'art.1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art.22 comma 8 del medesimo C.G.S., per aver posto in essere comportamenti e azioni antiregolamentari.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali, preliminarmente la Commissione, sulla non opposizione delle parti, dispone di procedere alla riunione dei procedimenti disciplinari n. 16 e 19 per evidenti ragioni di connessione ed identità soggettiva ed oggettiva.

IL DEFERIMENTO

Procedimento disciplinare n.16/2009.

Nella riunione del 18 giugno 2008 la Commissione Vertenze Economiche rigettava l'appello proposto dalla F.C. Rossanese 1909 A.S.D. avverso la decisione della Commissione Accordi Economici del 26.11.2007 prot.15/CAE e, in considerazione che il gravame era stato sottoscritto dal Presidente inibito Stancato Dino, disponeva rimettersi gli atti alla Procura Federale.

Procedimento disciplinare n.19/2009.

Nella riunione del 28 maggio 2008 la Commissione Vertenze Economiche rigettava l'appello proposto dalla F.C. Rossanese 1909 A.S.D. avverso la decisione della Commissione Accordi Economici del 14.3.2008 di cui al C.U. 130/1 e, in considerazione che il gravame era stato sottoscritto dal Presidente inibito Stancato Dino, disponeva rimettersi gli atti alla Procura Federale.

Esperite le necessarie indagini, in data 16 novembre 2009, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Territoriale il Sig. Stancato Dino per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica.

Nella riunione del 25 gennaio 2010 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è presente per il Signor Stancato Dino.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

Per il Signor Stancato Dino anni uno di inibizione tenuto conto della continuazione.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili al deferito, integrano gli estremi delle violazioni contestate così come specificate in rubrica.

P.Q.M.

la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità dell'incolpato, irroga al Sig. STANCATO Dino la inibizione di anni UNO tenuto conto della continuazione.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.17 a carico di:

STANCATO Dino, Presidente della società F.C. Rossanese 1909 A.S.D. nelle stagioni sportive 2007/2008 – 2008/2009; MORRA Immacolata, dirigente con delega di rappresentanza della società F.C. Rossanese 1909 A.S.D. nelle stagioni sportive 2007/2008 – 2008/2009 e la F.C. Rossanese 1909 A.S.D. per rispondere, i primi due della violazione di cui all'art.1 del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art.33 comma 8 dello stesso Codice, per avere posto in essere comportamenti e azioni antiregolamentari. (con contestazione a carico di Stancato Dino della recidiva ai sensi dell'art. 21 commi 1-2 C.G.S.); la F.C. Rossanese 1909 A.S.D. di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 C.G.S. per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal suo Presidente Stancato Dino e dalla sua Dirigente con delega di rappresentanza Morra Immacolata con contestazione della recidiva ai sensi dell'art. 21 commi 1-2 C.G.S..

IL DEFERIMENTO

In data 21 luglio 2008 Morra Immacolata, dirigente con delega di rappresentanza della F.C. Rossanese 1909 A.S.D, proponeva ricorso davanti alla Commissione di Appello Federale avverso il deliberato della Commissione Disciplinare Territoriale Calabria della L.N.D. che aveva comminato al sig. Stancato Dino, Presidente della F.C. Rossanese 1909 A.S.D., la inibizione per anni quattro e alla società la penalizzazione di 16 punti da scontare nella stagione 2008/2009 oltre che l'ammenda di € 5.000,00.

Con decisione dell'8 ottobre 2008, pubblicata sul C.U. n.23 /CDN, la Commissione Disciplinare Nazionale dichiarava inammissibile il reclamo e, in considerazione che la tassa reclamo era stata inviata a mezzo assegno bancario rimasto insoluto, disponeva rimettersi gli atti alla Procura Federale.

Esperate le necessarie indagini, in data 29 maggio 2009, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Territoriale il Sig. Stancato Dino, la Sig.ra Morra Immacolata e la F.C. Rossanese 1909 A.S.D per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica.

Nella riunione del 25 gennaio 2010 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è presente per il Signor Dino Stancato, la Sig.ra Immacolata Morra e la Società F.C. Rossanese 1909 A.S.D.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

per il Sig. Stancato Dino la inibizione di anni uno tenuto conto della continuazione,

per la Sig.ra Morra Immacolata la inibizione di anni uno tenuto conto della continuazione,

per la Società F.C. Rossanese 1909 A.S.D l'ammenda di € 1.000,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così come specificate in rubrica.

P.Q.M.

la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:

al Sig. STANCATO Dino la inibizione di anni UNO tenuto conto della continuità,

alla Sig.ra MORRA Immacolata la inibizione di anni UNO tenuto conto della continuità,

non luogo a procedere nei confronti della società F.C. ROSSANESE 1909, essendo stata dichiarata inattiva nella s.s. 2008/2009.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.21 a carico di:

Signor STANCATO DINO, già Presidente della società F.C. Rossanese 1909 A.S.D. per rispondere nella qualità di Presidente e legale rappresentante della F.C. Rossanese 1909 A.S.D della violazione di cui all'art.1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art.94 ter, comma 13 delle NOIF 3 art.8, comma 9 del C.G.S. per avere, in qualità di legale rappresentante della società F.C. Rossanese 1909 A.S.D, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità disatteso a saldare, nei termini di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND in favore degli allenatori Liberto Marcello e Sessa Nazzareno (già sanzionato in precedenza per analoghe violazioni); e la Società F.C. Rossanese 1909 A.S.D per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per le violazioni ascritte al suo Presidente, con l'applicazione della recidiva di cui all'art.21 commi 1-2 C.G.S..

IL DEFERIMENTO

Nella seduta del 9.2.2008, il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti con i provvedimenti nn.47/78 e 46/78, in accoglimento dei ricorsi presentati dagli allenatori Liberto Marcello e Sessa Nazzareno, dichiarava l'obbligo della società F.C. Rossanese 1909 A.S.D di corrispondere agli stessi rispettivamente le somme di € 8.000,00 e € 5.350,00 oltre interessi commisurati al tasso legale maturati dalla data di emissione delle delibere al soddisfo.

La società F.C. Rossanese 1909 A.S.D., pur avendo ricevuto copia della decisione, rimaneva inadempiente.

Conseguentemente, con nota del 28.3.2008, il Presidente del Comitato regionale Calabria trasmetteva gli atti alla Procura Federale che, esperite le necessarie indagini, in data 16 novembre 2009, ha deferito a questa Commissione Territoriale il Sig. Stancato Dino e la società F.C. Rossanese 1909 A.S.D. per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica.

Nella riunione del 25 gennaio 2010 è comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è presente per il Signor Stancato Dino e la Società F.C. Rossanese 1909 A.S.D.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

per il Sig. Stancato Dino la inibizione di anni uno tenuto conto della continuazione,
per la Società F.C. Rossanese 1909 A.S.D l'ammenda di € 1.000,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così come specificate in rubrica.

P.Q.M.

la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:

al Sig. STANCATO Dino la inibizione di anni UNO tenuto conto della continuità,

non luogo a procedere nei confronti della società F.C. ROSSANESE 1909, essendo stata dichiarata inattiva nella s.s. 2008/2009.

RECLAMO N.21 della Società A.C SERRESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.63 del 19.11.2009 (squalifica fino al 30.6.2010 del calciatore CARIOTI Fiorenzo).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo, sentito l'arbitro a chiarimento, alla presenza del rappresentanza dell'A.I.A. Intieri Fausto.

RILEVATO

- che per costante insegnamento della C.A.F., nell'ambito del processo svolgentesi davanti agli Organi della giustizia sportiva, non possono trovare ingresso prove per testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni piu' o meno interessate di parte giacché, ai fini del decidere, hanno validità ed efficacia di prova unicamente le risultanze degli atti ufficiali;

- che, pertanto, nessuna valenza può assumere la dichiarazione del Signor Menniti Ettore, ammesso dalla Commissione (in diversa composizione);

- che dal rapporto del direttore di gara e dalle dichiarazioni rese all'odierna seduta si evince in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Carioti Fiorenzo, a fine gara, tentò di avvicinarsi profferendo nei suoi confronti frasi minacciose;

- che, dunque, il comportamento del calciatore può rientrare nella fattispecie di protesta violenta nei confronti dell'arbitro;

- che, conseguentemente, la sanzione deve essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce al 31 MARZO 2010 la squalifica inflitta al calciatore CARIOTI Francesco e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

RECLAMO n° 65 della Società OTTICA CENTER LAMEZIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale Amatori n° 12 del 7.1.2010 (punizione sportiva della perdita della gara Ottica Center Lamezia – Amatori Pianopoli del 02/01/2010 col punteggio di 0-3 e penalizzazione di UN punto in classifica).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

rilevato che il reclamo è inammissibile perché, in violazione dell'art. 33.comma 5, del C.G.S., la ricorrente non ha provveduto alla comunicazione del ricorso alla controparte;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 66 della Società SAN SOSTENE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 37 del 20.12.2009 (squalifica fino al 30 giugno 2010 del calciatore RANIERI Saverio).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a carico del calciatore Ranieri Saverio è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati e che gli stessi sono stati descritti dal direttore di gara senza lasciare dubbi interpretativi;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 67 della Società Polisportiva CESSANITI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 13.01.2010 (squalifica fino al 15 MAGGIO 2010 del calciatore PURITA Giuseppe)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della Società ricorrente;

ritenuto che dalla lettura del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Signor Purita Giuseppe, a fine gara, ha afferrato il direttore di gara per un braccio rivolgendolo allo stesso frasi minacciose e gravemente offensive e che, pertanto, non corrisponde al vero il particolare evidenziato nel ricorso e dal rappresentante della Società ricorrente alla odierna seduta, circa il fatto che il direttore di gara sia stato accolto negli spogliatoi ospiti per fare la doccia in quanto nel referto arbitrale risulta che lo stesso non abbia potuto fare la doccia considerata la temperatura fredda dell'acqua; considerato, pertanto, che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 68 della Società AMATORI PIANOPOLI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale Amatori n° 12 del 7.1.2010 (punizione sportiva della perdita della gara Ottica Center Lamezia – Amatori Pianopoli del 02/01/2010 col punteggio di 0-3 e penalizzazione di UN punto in classifica)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

rilevato che il reclamo è inammissibile perché, in violazione dell'art.33.comma 5, del C.G.S., la ricorrente non ha provveduto alla comunicazione del ricorso alla controparte;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 25 gennaio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Francesco Saverio | BONACCI | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero | TORALDO' | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco Marcello.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.18 a carico di:

Sig. STANCATO Dino, Presidente della società FC Rossanese ASD; Sig. MAZZACUA Antonio, Collaboratore-Direttore Generale FC Rossanese ASD; i Sig. TONTI Luca, Calciatore Belvedere Marittima; della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all'art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell'art. 39, comma 2, del Regolamento LND, e dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. e, limitatamente ai primi due anche della violazione del vincolo di giustizia di cui all'art. 30 dello Statuto Federale; la Società FC Rossanese ASD della violazione di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio Presidente, Dirigente e tesserato.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

- preso atto che è pervenuta istanza di rinvio da parte del rappresentante di TONTI Luca, impedito per motivi di salute;
- preso atto della non opposizione della Procura Federale;
- rinvia a nuovo ruolo la trattazione del procedimento disciplinare in rubrica.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.20 a carico di:

Sig. STANCATO Dino, Presidente della società FC Rossanese ASD; Sig. MAZZACUA Antonio, Collaboratore-Direttore Generale FC Rossanese ASD; i Sig. GRASSO Angelo, Calciatore militante nella S.S. Torretta; per rispondere: della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all'art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell'art. 39, comma 2, del Regolamento LND, e dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., la Società FC Rossanese ASD. della violazione di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio Presidente, Dirigente e tesserato.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

- preso atto che il Signor GRASSO Angelo, ha comunicato di essere impedito, per motivi di salute, a presenziare alla odierna seduta;
- preso atto della non opposizione della Procura Federale;
- rinvia a nuovo ruolo la trattazione del procedimento disciplinare in rubrica.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi